



Determinazione n. 145 del 23/07/2018: Affidamento servizio di patrocinio legale Avvocato Paolo Caruso e assunzione impegno di spesa

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTO l'art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio *"cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione"*;

- VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l'art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale *"resistere in contraddittorio nei ricorsi [...]e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità"*;

- VISTA la delibera n. 537 del 23.10.2017 con cui è stata disposta la decadenza del dott. OMISSIS dal ruolo di componente della Commissione Deontologica;

- VISTA la delibera n. 539 del 23.10.2017 con cui è stata disposta la decadenza della dott.ssa OMISSIS dal ruolo di componente della Commissione Tutela;

- VISTO il ricorso, notificato all'Ordine in data 05.03.2018, prot. n. 2080-2018, proposto dalla dott.ssa OMISSIS dinanzi al Tribunale Civile di Roma per l'annullamento e/o per la dichiarazione di nullità della delibera n. 539, emanata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in data 23.10.2017;

- VISTO il ricorso, notificato all'Ordine in data 05.03.2018, prot. n. 2081-2018, proposto dal dott. OMISSIS dinanzi al Tribunale Civile di Roma per l'annullamento e/o per la dichiarazione di nullità della delibera n. 537, emanata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in data 23.10.2017;

- VISTA la delibera presidenziale n. 28 del 06/03/2018, ratificata dal Consiglio dell'Ordine con delibera n. 213 del 26/03/2018, con la quale l'Ordine si è costituito nel giudizio, promosso dalla dott.ssa OMISSIS dinanzi al Tribunale Civile di Roma, per l'annullamento e/o dichiarazione di nullità della delibera n. 539, emanata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in data 23.10.2017, con cui è stata disposta la decadenza della dott.ssa OMISSIS dal ruolo di componente della Commissione Tutela;

- VISTA la delibera presidenziale n. 29 del 06/03/2018, ratificata dal Consiglio dell'Ordine con delibera n. 213 del 26/03/2018, con la quale l'Ordine si è costituito nel giudizio, promosso dal dott. OMISSIS dinanzi al Tribunale Civile di Roma, per l'annullamento e/o dichiarazione di nullità della delibera n. 537, emanata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in data 23.10.2017, con cui è stata disposta la decadenza del dott. OMISSIS dal ruolo di componente della Commissione Deontologica;

- VISTE le Ordinanze del Tribunale di Roma, sez. XI, pubblicate in data 3.7.2018, con le quali i dottori OMISSIS e OMISSIS, sono risultati essere parte soccombente nel procedimento contro l'Ordine degli Psicologi del Lazio;



- ATTESO CHE il medesimo Tribunale ha condannato ciascuno dei ricorrenti a versare, in favore dell'Ordine, le spese di lite liquidate nella misura di € 4.038,83 (vale a dire € 3.183,20 comprensive di spese generali, oltre € 127,32 per contributo previdenziale 4%, oltre € 728,31 per IVA al 22%);
- VISTA la delibera n. 407 del 16 luglio 2018 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di avviare una procedura esecutiva per il recupero delle spese di lite liquidate con le ordinanze specificate in premessa, del Tribunale di Roma, sez. XI, pubblicate in data 3.7.2018, con le quali i dottori OMISSIS e OMISSIS, sono risultati essere parte soccombente nel procedimento contro l'Ordine degli Psicologi del Lazio;
- PRESO ATTO che, nella suddetta delibera, è fissato un costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 2.000,00 (duemila/00 euro) oltre I.V.A., contributi previdenziali e spese vive;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l'art. 2 del citato Regolamento "Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui *"Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento..."*;
- VISTO, altresì, l'art. 11, comma III, del medesimo Regolamento secondo cui *"Il Consiglio dell'Ordine può...predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto..."*;
- VISTO, altresì, l'art. 12 comma I, del su menzionato Regolamento, ai sensi del quale *"...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione..."*;
- VISTO l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio..."*;
- VISTA la delibera n. 740 del 18 dicembre 2017 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture" con la quale si esplicitano i servizi necessari per l'esercizio finanziario 2018, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;
- CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento del servizio di patrocinio legale per il giudizio in oggetto;
- VISTO il curriculum vitae dell'avvocato Paolo Caruso;
- RILEVATA, altresì, la comprovata esperienza professionale maturata dall'avvocato Paolo Caruso nell'ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali;



- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

- di affidare all'avvocato Paolo Caruso l'incarico di procedere al recupero delle spese di lite, liquidate con le ordinanze specificate in premessa del Tribunale di Roma, Sez. XI e pubblicate in data 3.7.2018, con le quali i dottori OMISSIS e OMISSIS, sono risultati essere parte soccombente nel procedimento contro l'Ordine degli Psicologi del Lazio, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 740/2017 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture" per i servizi di patrocinio legale";

- di assumere il relativo impegno di spesa, pari a € 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A., contributi previdenziali e spese vive, che trova imputazione nell'U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali), capitolo 1.2.1.004. (Spese per la tutela della professione) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.

Roma, 23 luglio 2018

Il Direttore Amministrativo

dott. Claudio Zagari